

L'OPINIONE

BILANCIO

OIC PMI: per le cooperative la semplificazione non cancella la mutualità

di Raffaele Marcello | 30 Settembre 2026

La Bozza del Principio per micro e piccole imprese raccoglie le indicazioni contabili dedicate alle cooperative e chiarisce dove collocare l'informativa mutualistica quando manca la nota integrativa. Resta però un passaggio da mettere a fuoco: il coordinamento con gli altri obblighi previsti per il settore. Ridurre i documenti di bilancio non può significare rendere meno leggibili i rapporti con i soci.

Premessa

La Bozza del Principio OIC per le micro e piccole imprese, in consultazione fino al 28 febbraio 2027, dedica alle **cooperative** alcune disposizioni che meritano un esame specifico. La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata o, quando ne ricorrono i presupposti, di applicare le semplificazioni previste per le micro-imprese va infatti coordinata con gli obblighi informativi che discendono dalla natura mutualistica della società.

Il testo raccoglie indicazioni già presenti nei principi e negli emendamenti OIC e ne rende più agevole la consultazione. Per le cooperative, tuttavia, il punto più delicato è un altro: capire quali **informazioni** debbano essere comunque fornite quando la disciplina generale consente di omettere alcuni documenti. La Bozza, ancora in consultazione, offre risposte utili, ma lascia aperti alcuni profili di coordinamento.

La prevalenza deve risultare dai numeri

L'appendice dedicata alle **cooperative** richiama anzitutto l'art. 2513 c.c. La condizione di **prevalenza** deve essere documentata attraverso i dati dei diversi scambi mutualistici: ricavi realizzati con i soci, costo delle prestazioni lavorative dei soci oppure costi dei beni e servizi da essi apportati, secondo i parametri previsti dalla norma. Quando coesistono più tipi di scambio, si considera la media ponderata delle relative percentuali. La Bozza precisa che l'informativa deve documentare la prevalenza o la sua assenza.

Il punto è sostanziale. La **mutualità** non può essere attestata limitandosi a richiamare la qualifica della società: deve emergere dall'attività svolta e dai dati dell'esercizio. Una formula generica sul perseguimento dello scopo mutualistico, da sola, non consente di capire quale peso abbiano avuto concretamente i rapporti con i soci.

L'appendice richiama anche l'art. 2545-sexies, comma 2, c.c., che impone di riportare separatamente nel bilancio i **dati dell'attività svolta con i soci**, distinguendo, se necessario, le diverse gestioni mutualistiche. Questa informazione può essere fornita negli schemi oppure nella nota integrativa.

La **collocazione dell'informazione** va scelta in funzione della chiarezza. Se le voci aggregate non consentono di individuare l'attività mutualistica, serve un livello di dettaglio che renda leggibili i rapporti con i soci. La semplificazione degli schemi, quindi, non fa venir meno la necessità di disporre di rilevazioni contabili capaci di alimentare quell'informativa.

Se manca la nota integrativa

Il passaggio più rilevante riguarda le **micro-cooperative che si avvalgono dell'esonero dalla nota integrativa**. Il paragrafo 19.11 della Bozza prevede che le informazioni richieste dagli artt. 2513 e 2545-sexies c.c. siano riportate in calce allo stato patrimoniale. Cambia dunque la sede dell'informativa mutualistica, non il suo contenuto.

La soluzione consente di utilizzare le semplificazioni previste per le imprese minori senza perdere informazioni che, nel caso di una cooperativa, restano essenziali a prescindere dalla dimensione.

L'**esposizione in calce**, però, deve essere sostanziale e non soltanto formale. Il rinvio allo statuto non documenta gli scambi realizzati nell'esercizio; allo stesso modo, dichiarare la prevalenza senza indicare i dati che la sostengono non consente di verificarne il fondamento. Anche il bilancio semplificato deve permettere al socio di comprendere come si è svolta l'attività mutualistica, con prospetti magari sintetici, ma completi e leggibili.

Gli altri obblighi richiedono una verifica distinta

Il paragrafo 19.11 richiama due disposizioni del Codice civile, ma non esaurisce l'informativa propria delle cooperative. L'art. 2545 c.c. impone agli amministratori e ai sindaci di indicare, nelle rispettive relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429, i **criteri seguiti nella gestione sociale per conseguire lo scopo mutualistico**. L'art. 2528, ultimo comma, richiede agli amministratori di illustrare, nella relazione al bilancio, le **ragioni delle determinazioni assunte sull'ammissione dei nuovi soci**.

Si tratta, quindi, di obblighi diversi da quelli diretti a documentare la prevalenza. Riguardano le scelte degli organi sociali e non possono essere assolti limitandosi a esporre le percentuali degli scambi mutualistici.

Il fatto che la Bozza non li richiami espressamente non sembra, da solo, sufficiente a consentirne l'omissione. Resta invece da stabilire dove queste informazioni debbano trovare posto quando la cooperativa utilizza gli esoneri documentali. Il nodo è concreto: eliminare un documento non risolve automaticamente il rapporto con una disposizione speciale che continua a richiedere determinati contenuti.

Sarebbe opportuno che la versione definitiva affrontasse espressamente questo coordinamento. Fino ad allora, è preferibile mantenere un'**illustrazione specifica delle scelte mutualistiche e delle decisioni sulle ammissioni**, tenendo distinti gli adempimenti degli amministratori da quelli dei sindaci, quando presenti. Se per farlo fosse necessario spostare informazioni che la legge colloca in una sede determinata, il tema non potrebbe essere risolto dal solo principio contabile e richiederebbe un intervento normativo.

Ristorni, conta l'obbligazione alla chiusura

La Bozza conferma il **trattamento contabile dei ristorni** e riprende, nei paragrafi 11.7 e 11.8, le disposizioni dell'OIC 28, paragrafi 23A e 23B. Alla chiusura dell'esercizio il passaggio decisivo è

verificare se, sulla base dell'atto costitutivo, dello statuto o del regolamento, esista già un'**obbligazione della cooperativa alla ripartizione**.

Se l'obbligazione esiste, il ristorno va iscritto tra i debiti, con contropartita a conto economico come costo o rettifica di ricavo, a seconda della sua natura. Se invece l'obbligazione non è ancora sorta, la contabilizzazione segue le regole previste per la distribuzione dell'utile e rileva quando la deliberazione assembleare fa nascere il relativo obbligo.

La **verifica** non può fermarsi alla presenza, nello statuto o nel regolamento, di una clausola sui ristorni. Un conto è fissare i criteri da applicare a un'eventuale ripartizione; altro è prevedere un'obbligazione già esistente alla data di bilancio.

La distinzione incide direttamente sulla rappresentazione del risultato dell'esercizio e non può dipendere dalla prassi seguita dalla cooperativa negli anni precedenti. Proprio per questo sarebbero utili esempi applicativi riferiti alle clausole statutarie e regolamentari più ricorrenti, soprattutto nei casi in cui l'attribuzione dipenda da condizioni da verificare alla chiusura. Il criterio contabile è chiaro; è la sua applicazione concreta che richiede maggiore uniformità.

Il prestito sociale resta un tema a sé

Per le **cooperative che raccolgono prestiti dai soci**, al principio contabile si affiancano gli obblighi previsti dalla disciplina di settore. Le disposizioni della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016, sezione V, paragrafo 3, prevedono, per le cooperative con più di cinquanta soci, specifiche informazioni da inserire nella nota integrativa e nelle relazioni semestrali. Fra queste rientrano l'ammontare della raccolta, il rapporto con il patrimonio e l'indice di struttura finanziaria, oltre alle ulteriori indicazioni richieste, ricorrendone le condizioni, sulle garanzie e sul patrimonio rettificato.

La questione diventa delicata quando la **cooperativa rientra nei limiti dimensionali del bilancio micro**. La facoltà di omettere la nota integrativa non può essere letta automaticamente come esonero anche dall'informativa sul prestito sociale. Il paragrafo 19.11, peraltro, non prevede che tali informazioni siano trasferite in calce allo stato patrimoniale.

Qui servirebbe un chiarimento coordinato con l'autorità competente. Le informazioni sulla raccolta tutelano direttamente i soci finanziatori e non possono essere considerate un semplice dettaglio legato al formato di bilancio adottato.

Riferimenti normativi:

- OIC, Comunicato stampa 7 agosto 2026.